

CITTA' DI PINEROLO

PROVINCIA DI TORINO

Servizio Trasporti

Ufficio Noleggio e Taxi



SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

*REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE.*

REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Art. 1 Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego d'autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di legge, sul quale si esercita la competenza di questo comune, resta disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il comune non può rilasciare autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia, come definite ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dal dirigente del settore comunale competente.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.
5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

7. Nella domanda, cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice Fiscale;
- Denominazione e/o ragione sociale;
- Partita I.V.A.;

8. Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione:

- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.
- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.
- possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, lett. a), b), c) del presente regolamento;

I cittadini di stato estero – membro dell'U.E. – residenti in Italia e cittadini di stati esteri non appartenenti all'U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

nonché le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative a:

- non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di pubblico concorso emanato dal dirigente del settore competente.
- essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, lett. d) – e) del presente regolamento.
- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte del comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando di riferimento.

9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

Art. 4 – Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni la giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, individua i titoli preferenziali, che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria.

2. Costituiscono titoli preferenziali:

- l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi;

- l'essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.;

3. In caso di parità di titoli si terrà conto della data di presentazione della domanda e, in caso di contestualità (stesso giorno) l'anzianità di iscrizione nel ruolo provinciale di conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea;

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessario per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Comune verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
- d) sono sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) sono appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non intervenga la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.

7. Il possesso del requisito d'idoneità professionale è soddisfatto se gli interessati:

- a) sono in possesso del certificato d'abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;

b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.

8. Sono altresì causa d'impedimento al rilascio dell'autorizzazione

- a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte del comune, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di pubblico concorso di riferimento;
- b) l'aver trasferito l'autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 – Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione dei termini per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause d'impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sono rilasciate dal Dirigente del settore comunale competente nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche se rilasciate da comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' ammesso, inoltre, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.

3. Il comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero d'autorizzazioni rilasciate.

4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune per mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa

- a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;
- b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.

Nel medesimo termine andrà comprovata:

- c) mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto d'assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- d) la disponibilità, in proprietà o in affitto, di una rimessa sita nel comune, presso il quale dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.

5. Dei provvedimenti finali inerenti alle autorizzazioni rilasciate sarà data comunicazione alla provincia.

Art. 8 – Sostituzione alla guida

1. I titolari d'autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile. Possono, inoltre, avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo.

2. Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Art. 9 – Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune verifica ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

2. Nel caso in cui il Comune accerti il venir meno dei requisiti d'idoneità morale ne fornirà comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita a seguito di richiesta del titolare, e previa autorizzazione dovuta del Comune, a persona dallo stesso designata purchè questa sia iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare d'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del dirigente del settore comunale competente ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purchè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione sia sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi alla presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il

possesto dei suddetti requisiti. Nel caso in cui l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 – Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il dirigente del settore comunale competente dispone la decadenza della stessa.
3. Il termine di cui al comma 1 potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, sarà esaminata dal Comando di Polizia Municipale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal presente regolamento.
5. Esperite le predette formalità sull'autorizzazione sono riportati, a cura dell'ufficio comunale competente, gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.
L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo; inoltre dovrà essere tenuto a bordo dell'autovettura il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.
L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 – Sanzioni

1 - Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4), del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni, al presente regolamento, deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 26,00 ad un massimo di Euro 258,00 , per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
- b) violazione dell'art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23;
- d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 17 comma 2;
- e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunale cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 25;
- f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 8;
- g) inosservanza dei limiti tariffari.

3 - La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dal Comando di Polizia Municipale ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 13 Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal dirigente del settore comunale competente per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;
- b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a f);
- c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni

2. Il dirigente del settore competente dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione

1. Il dirigente del settore competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;

- f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente Regolamento;
- g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;

2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il comune, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 28, stabilisce con deliberazione della giunta comunale il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi in relazione alle specifiche determinazioni della provincia.

2. Sino all'adozione da parte della provincia del provvedimento relativo alla metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio di noleggio con conducente, il numero di autorizzazioni del comune di Pinerolo è fissato in diciotto.

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A;
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B; (Art. 12, comma 5, L. 21/92)
- c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

3. Prima dell'immissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte del Comando di Polizia Municipale che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più a requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 14.
7. Al fine di migliorare il comfort delle autovetture, all'atto della prima sostituzione utile delle medesime, l'autorizzazione dovrà essere dotata di idoneo condizionatore d'aria. Tale requisito è indispensabile per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

Art. 18 – sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal dirigente del settore comunale competente alla sostituzione del veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione sarà comunicata alla Provincia.

Art. 19 – Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti
3. I tariffari devono essere vidimati dal competente ufficio comunale, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale.
Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 20 – Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse

5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

6. Finché nel territorio comunale non sarà esercito il servizio di taxi i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento sulle aree pubbliche che saranno opportunamente individuate con provvedimento sindacale.

Sono fatti salvi i provvedimenti di individuazione di aree già in vigore sino a diversa disposizione del Sindaco

7. Le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi osservando le norme dettate per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovrà avvenire nei luoghi della città individuati come descritto al punto precedente, e del prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente

Art. 21 – Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea

Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal dirigente del settore competente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, pregio parere favorevole dell'ente concedente.

Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

Delle attuali diciotto autorizzazioni al noleggio con conducente con autovettura, una dovrà essere attrezzata con veicolo idoneo al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità. Le modalità di individuazione del noleggiatore cui dovrà far carico l'adeguamento del veicolo saranno

definite con deliberazione di giunta comunale, sentita la commissione consultiva di cui al successivo art. 28. Il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture, che dovranno essere, pertanto, dotate di minimo quattro porte. I conducenti dovranno fornire il servizio così come definito al precedente art. 20. Il conducente dovrà mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte ecc.) sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità ecc.) I conducenti, che per ragioni di salute non potranno, temporaneamente, effettuare il servizio oggetto del presente articolo, dovranno documentare all'ufficio comunale competente l'impedimento con apposita certificazione medica.

Il possesso dell'autovettura, idonea al trasporto di soggetti portatori di handicap, diverrà invece condizione indispensabile per l'ottenimento dell'autorizzazione al noleggio con conducente a seguito di nuova assegnazione o di trasferimento di precedente autorizzazione in conseguenza dell'approvazione ed a esecutività del presente regolamento.

L'ufficio comunale competente, in caso di insufficienza delle autovetture attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap gravi, potrà avvalersi della collaborazione da parte di enti ed associazioni senza scopo di lucro nel trasporto dei medesimi, attivando eventuali convenzioni; è fatta salva l'applicazione di quanto previsto negli altri articoli del presente regolamento.”

Art. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 24 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- f) pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25 – Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 26 – Vigilanza e Contravvenzioni

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete, per il comune, ai funzionari appositamente incaricati dal dirigente del settore comunale competente e da agenti incaricati dal comando di Polizia Municipale; restano ferme le competenze delle Province, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni di modifica del presente regolamento e quelle attinenti alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, sono applicabili solo previa preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Art. 28 – Commissione Consultiva (Art. 6, comma 2, L.r. 24/95)

“1 - Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, così composta:

A -- dal dirigente o dal responsabile del servizio del settore comunale competente che la presiede.

B -- dal Comandante o altro funzionario della Polizia Municipale

C -- da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge;

D -- da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

E -- da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

F -- da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla Legge regionale 12 luglio 1994 n. 23.”

2. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare, oltre al membro effettivo, anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

In caso di mancata designazione provvede il sindaco.

3. La Commissione dura in carica quattro anni.
4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero un terzo dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie è facoltà del comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 29 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. Il presente regolamento comunale abroga il precedente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 140 del 3 maggio 1984.

Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo

T.U. 18.06.1931 n. 773 – “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”

Legge 75/1958: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Legge n. 230 del 18.04.1962: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Legge n. 15 del 15.01.1968: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”

Legge n. 118 del 30.03.1971: (Conversione in legge del D.L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 – Regolamento di attuazione dell’art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge n. 689 del 24.11.1981 – Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione

Legge n. 443 del 08.08.85 – Albo imprese artigiane.

L.R. n. 1 del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.

Legge n. 142 del 08.06.1990 – Ordinamento delle autonomie locali.

Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91: regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Legge n. 21 del 15.01.1992: “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

D.L. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada.

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993).

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

D.L.vo 19 novembre 1997 n. 442 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;

INDICE

ART. 1 – Definizione dell’autoservizio di Noleggio con Conducente	pg 2
ART. 2 – Disciplina del servizio	pg 2
ART. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione	pg 2
ART. 4 – Titoli preferenziali	pg 3
ART. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse	pg 4
ART. 6 – Contenuti del bando	pg 5
ART. 7 – Rilascio dell’autorizzazione	pg 5
ART. 8 – Sostituzione alla guida	pg 6
ART. 9 – Durata dell’autorizzazione	pg 6
ART. 10 – Trasferibilità dell’autorizzazione	pg 6
ART. 11 - Inizio del servizio	pg 7
ART. 12 – Sanzioni	pg 7
ART. 13 - Sospensione dell’autorizzazione	pg 8
ART. 14 – Revoca dell’autorizzazione	pg 8
ART. 15 – Decadenza dell’autorizzazione	pg 9
ART. 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	pg 9
ART. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione	pg 9
ART. 18 – Sostituzione dell’autoveicolo	pg 10
ART. 19 – Tariffe	pg 10
ART. 20 – Svolgimento del servizio	pg 10
ART. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pg 11
ART. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap	pg 11
ART. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli	pg 12
ART. 24 – Comportamento degli utenti	pg 12
ART. 25 - Reclami	pg 13
ART. 26 – Vigilanza e Contravvenzioni	pg 13
ART. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali	pg 13
ART. 28 – Commissione Consultiva	pg 13
ART. 29 – Disposizioni finali	pg 14
Riferimenti legislativi richiamati nello Schema-tipo	pg 15